

Cooperativa FOR LIFE Società Cooperativa Sociale

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA COMPETITIVA DI SELEZIONE – SERVIZIO CATERING PER MSNA

Via La Tufara n. 4, San Giovanni Rotondo (FG) – KAABO – FAMI 2021-2027

CUP: J21F25000610007	CPV: 55520000-1
-----------------------------	------------------------

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento del servizio di catering per la fornitura giornaliera completa per n. 50 ospiti (Colazione, Pranzo, n. 2 Merende e Cena), sette giorni su sette inclusi festivi, durante tutti i giorni di permanenza degli ospiti MSNA presso la struttura di Via La Tufara n. 4, San Giovanni Rotondo (FG), nell'ambito del progetto KAABO – Percorsi di Accoglienza, finanziato a valere sul FAMI 2021-2027.

Il numero di 50 giornate alimentari complete è indicativo e non garantito. Gli inserimenti MSNA sono disposti dalla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Ministero dell'Interno. Il Coordinatore del Progetto KAABO comunica giornalmente il numero effettivo di pasti da erogare. L'ammontare è determinato a misura. È obbligatorio rispettare le tabelle dietetiche per i MSNA dell'ASL di Foggia, comunicate dalla Cooperativa FOR LIFE prima dell'avvio.

ART. 2 – IMPORTO E CORRISPETTIVI

Prezzo unitario a base di offerta: € 9,90 IVA esclusa per pasto completo.

Importo massimale presunto: € 346.500,00 IVA esclusa.

Tutti gli oneri sono a carico dell'affidatario: materie prime, manodopera, logistica, confezionamento, contenitori termici, posateria monouso biodegradabile, consegna, riordino e pulizia. Il costo della manodopera, indicato nell'offerta come importo forfettario accompagnato da dichiarazione sottoscritta di congruità rispetto al CCNL applicato e al numero di addetti impiegati, non è soggetto a ribasso.

ART. 3 – DURATA

Il servizio decorre dalla data indicata nel verbale di avvio, presumibilmente il 1° settembre 2026, e termina inderogabilmente il 31 luglio 2028, salvo proroga del progetto FAMI preventivamente autorizzata e formalizzata mediante atto scritto. Nessun rinnovo tacito.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Via La Tufara n. 4, San Giovanni Rotondo – 71013 (FG). La produzione avviene nel centro cottura dell'affidatario.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le attività comprendono:

- preparazione pasti nel centro cottura nel rispetto del Piano HACCP;
- confezionamento in vaschette monoporzionamento sigillate con etichette (denominazione azienda, alimento, ingredienti e allergeni ex Reg. UE 1169/2011, lotto, date);

- trasporto con mezzi idonei adibiti al trasporto alimenti con mantenimento delle temperature (caldo $\geq 65^{\circ}\text{C}$; freddo $\leq 4^{\circ}\text{C}$);
- consegna giornaliera negli orari concordati con il Coordinatore KAABO, 7 giorni su 7 inclusi festivi;
- fornitura posateria, bicchieri, piatti, tovaglioli in materiale biodegradabile e compostabile;
- riassetto e pulizia delle aree di distribuzione al termine del servizio giornaliero;
- lavaggio stoviglie e utensileria; fornitura materiali di consumo;
- aggiornamento del Piano HACCP in caso di variazioni del processo;
- esposizione quotidiana del menù con indicazione allergeni (italiano + almeno una lingua degli ospiti);
- gestione diete speciali (halal certificato, assenza suino, vegetariana, celiachia, allergie, intolleranze) senza sovrapprezzi e con preparazioni separate.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario risponde della corretta esecuzione di tutte le attività ed è tenuto a: garantire igiene e conformità contrattuale; rispettare tutte le norme tecniche e sanitarie vigenti; avvalersi di personale qualificato con divisa e tessera di riconoscimento; indicare un Responsabile del Servizio quale referente unico; possedere tutte le autorizzazioni prescritte; collaborare per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi da interferenze; garantire la stabilità occupazionale del personale.

ART. 7 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E HACCP

L’affidatario rispetta il Pacchetto Igiene (Reg. CE 852/2004, 853/2004) e presenta prima dell’avvio: Piano HACCP aggiornato e documentazione idoneità del personale. La Cooperativa FOR LIFE può effettuare ispezioni anche senza preavviso.

ART. 8 – REGOLARITÀ E CONTROLLI

Il servizio è soggetto a controlli periodici del Coordinatore KAABO, dell’Esperto legale nominato dalla Cooperativa FOR LIFE ai sensi della Convenzione FAMI, e degli organismi di controllo dell’Autorità di Gestione FAMI, della Commissione Europea, della Corte dei Conti e di ogni altra Autorità competente. L’affidatario fornisce accesso ai locali e tutta la documentazione richiesta.

A fini di rendicontazione FAMI (Manuale par. 1.8, D.1 Servizi), l’affidatario è tenuto a produrre mensilmente una relazione delle attività svolte contenente: numero di pasti erogati per tipologia e per data, registro delle consegne con firma del ricevente, gestione delle diete speciali effettuate, eventuali criticità riscontrate. La relazione è controfirmata dal Coordinatore KAABO e conservata agli atti insieme alle fatture e alle bolle di consegna.

ART. 9 – TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

Consegna negli orari concordati, tolleranza massima 30 minuti. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali:

- ritardo da 30 a 60 minuti: € 50,00 per episodio;
- ritardo superiore a 60 minuti o mancata consegna senza preavviso: € 150,00 per episodio;
- pasti non conformi agli standard richiesti: € 100,00 per episodio;
- omessa gestione diete speciali: € 200,00 per episodio;
- violazione accertata delle norme igienico-sanitarie: € 500,00 per episodio.

Il tetto massimo delle penali è fissato al 10% del valore contrattuale. Le penali sono applicate previa contestazione scritta e concessione di 5 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Cooperativa FOR LIFE può risolvere il contratto di diritto, con comunicazione scritta, in caso di: gravi inadempienze reiterate; abbandono del servizio; perdita dei requisiti o autorizzazioni sanitarie; superamento del tetto penali del 10% del valore contrattuale; violazione degli obblighi di tracciabilità FAMI; grave violazione igienico-sanitaria; mancato rispetto degli obblighi di pubblicità FAMI; mancata conservazione della documentazione; fallimento o altra procedura concorsuale.

ART. 11 – VARIAZIONI

La Cooperativa FOR LIFE può aumentare o diminuire le prestazioni fino al 20% del valore contrattuale senza che l'affidatario possa avanzare pretese. La variazione del numero giornaliero di pasti non costituisce variante contrattuale.

ART. 12 – GARANZIA DI ESECUZIONE

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario costituisce una garanzia di esecuzione pari al 10% del valore contrattuale netto, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia è svincolata progressivamente in funzione dell'avanzamento del servizio.

Nota per i concorrenti: l'obbligo di costituire la garanzia di esecuzione è richiamato nell'Avviso pubblico e nell'Allegato F (impegni dell'aggiudicatario). L'offerta deve tenerne conto nella formulazione del prezzo.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura è emessa con cadenza mensile posticipata. Le fatture devono riportare obbligatoriamente: numero di pasti erogati per tipologia e periodo di riferimento; CUP J21F25000610007; i riferimenti della Convenzione di Sovvenzione FAMI comunicati dalla Cooperativa FOR LIFE. Trattandosi di fattura elettronica, la dicitura di annullo FAMI va inserita nel campo note al momento dell'emissione: "Spesa sostenuta ai sensi del FAMI OS 1 – CUP J21F25000610007 – Per € ____ – Domanda di pagamento n. ____".

Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC – autocertificabile per importi inferiori a € 20.000 in sede di stipula del contratto; DURC regolare obbligatorio al momento della liquidazione di ogni pagamento) e della corretta esecuzione del servizio attestata dal Coordinatore KAABO.

Per importi superiori a € 5.000, prima della stipula del contratto la Cooperativa FOR LIFE effettua la verifica sull'Agenzia delle Entrate (art. 48-bis D.P.R. 602/1973). I pagamenti avvengono esclusivamente tramite strumenti tracciabili ai sensi della L. 136/2010, con indicazione del CUP su ogni transazione.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Obblighi ex L. 136/2010 e Convenzione FAMI. L'affidatario comunica entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto gli estremi del conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operare. Ogni transazione riporta il CUP. Il mancato adempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ FAMI

Su tutti i materiali pubblici relativi al servizio devono figurare: logo UE con dicitura "Finanziato dall'Unione europea"; logo del Ministero dell'Interno; logo FAMI 2021-2027. I loghi sono forniti dalla Cooperativa FOR LIFE prima dell'avvio del servizio.

ART. 16 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conservazione di tutta la documentazione contrattuale e giustificativa per 5 anni dalla data di ricezione del pagamento del saldo della Convenzione FAMI. L'obbligo è sospeso in caso di procedimento giudiziario in corso. La documentazione deve essere resa disponibile su richiesta di: Autorità di Gestione FAMI, Commissione Europea, Corte dei Conti, organismi di controllo nazionali e comunitari.

ART. 17 – CONFLITTO DI INTERESSI

L'affidatario segnala immediatamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, alla Cooperativa FOR LIFE, che la trasmette all'Autorità di Gestione FAMI ai sensi della Convenzione di Sovvenzione.

ART. 18 – COOPERAZIONE PER IL MONITORAGGIO FAMI

L'affidatario coopera quotidianamente con il Coordinatore KAABO per la compilazione delle schede di monitoraggio FAMI: scheda giornaliera capacità struttura (dati pasti erogati entro le ore 10:00); scheda bisettimanale MSNA. Il mancato rispetto costituisce inadempimento soggetto alle penali di cui all'art. 9.

ART. 19 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

L'affidatario osserva il massimo riserbo sui dati personali degli ospiti MSNA, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni della Convenzione FAMI. L'affidatario è designato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR e sottoscrive apposito accordo prima dell'avvio del servizio.

ART. 20 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato ai sensi dell'art. 10.1 della Convenzione FAMI. L'affidatario esegue il servizio con la propria struttura organizzativa e il proprio personale. Qualsiasi affidamento a terzi, anche parziale, costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART. 21 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis, il contratto contiene una clausola di revisione periodica del corrispettivo. Il prezzo rimane fisso per i primi 12 mesi dalla data del verbale di avvio. A partire dal tredicesimo mese, l'affidatario può richiedere per iscritto una revisione del corrispettivo, adeguatamente motivata e documentata. La Cooperativa FOR LIFE valuta la richiesta entro 30 giorni e, ove la ritenga fondata, formalizza la revisione mediante atto scritto. In nessun caso la revisione può comportare un incremento superiore al 5% del prezzo originario per annualità né avere effetto retroattivo.

ART. 22 – NORME DI RIFERIMENTO

La presente procedura e il contratto che ne deriverà sono disciplinati, in quanto applicabili, dalle seguenti norme:

- Manuale delle procedure FAMI 2021–2027 e principi generali di trasparenza, concorrenza, proporzionalità e non discriminazione; art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 (applicato in materia di revisione dei prezzi);
- Convenzione di Sovvenzione FAMI e relativi allegati;
- Reg. UE 2021/1147 (FAMI) e Reg. UE 2021/1060 (disposizioni comuni fondi strutturali);
- Reg. CE 852/2004 e 853/2004 (Pacchetto Igiene);

- Reg. UE 1169/2011 (informazioni sugli alimenti);
- D.Lgs. 193/2007; D.P.R. 327/1980;
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro);
- L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
- L. 166/2016 (Legge Gadda – donazione e distribuzione prodotti alimentari);
- Codice Civile, in quanto applicabile.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Foggia. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 – REFERENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Legale Rappresentante della Cooperativa FOR LIFE (capofila di progetto): Matticoli Michela, PEC: forlifecoop@softpec.it.

Referente della procedura di selezione: Andrea Chiacchiari, PEC: forlifecoop@softpec.it.

Foggia, 1° luglio 2026

Il Legale Rappresentante – Cooperativa FOR LIFE

Matticoli Michela